

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE CIVILE

civile.ca.perugia@giustiziacert.it

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati

Di Perugia

Di Spoleto

Di Terni

Pc AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

AL SIG. DIRIGENTE DELLA CORTE DI APPELLO

SEDE

Oggetto: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLE ANTICIPAZIONI FORFETTARIE CON MODALITA' TELEMATICA.

La Cancelleria Civile di questa Corte di Appello, ad oggi, ha accettato il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria ex art. 30 TUSG non solo con modalità telematica ma altresì tramite corresponsione delle marche in originale, consegnate in Cancelleria, previo appuntamento.

Il D.L. N. 2/2021, pubblicato il 14/01/2021 e convertito dalla Legge n. 29/2021 del 12/03/2021 ha **prorogato lo stato di emergenza fino al 30/04/2021**, provocando lo slittamento di tutte le disposizioni emergenziali in materia civile, inizialmente previste per il 31 gennaio 2021; ad oggi, quindi, sussiste a tutti gli effetti l'obbligo del versamento telematico del contributo unificato nei procedimenti civili a seguito di deposito telematico anche degli atti introduttivi.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, questa Cancelleria pertanto a partire dal **14 aprile c.m.** accetterà **unicamente il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo effettuato con modalità telematica.**

Essendo altresì obbligatorio il **deposito esclusivamente telematico di tutti gli atti, ivi compresi quelli introduttivi dinnanzi a Tribunale e Corte di Appello**), a partire dalla medesima data del 14/04/2021 i fascicoli di parte cartacei dovranno essere scansionati ed allegati all'iscrizione a ruolo inviata sul PCT, non depositati con modalità cartacea .

La presente nota viene trasmessa in data odierna agli Ordini sopra indicati.


Si chiede altresì alla Segreteria di questa Corte di darne pubblicazione sul sito dell'Ufficio.

Perugia, 06/04/2021

Responsabile della sezione civile

Direttore Amministrativo

Dr. Carla Coroni



E